

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577

**CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO NELLA RETE FORMATIVA QUALE STRUTTURA COLLEGATA  
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA**

**TRA**

**L'ASL Rieti**, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959 - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**E**

**L'Università degli Studi dell'Aquila** – C.F. 01021630668 in persona del Rettore prof. Edoardo Alesse nato a Leonessa (RI) il 17.02.1958 che interviene al presente atto in esecuzione alla delibera del c.d.a. del \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- l'Università degli Studi dell'Aquila, di seguito per semplicità denominata Università, ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in PEDIATRIA, di seguito per semplicità denominata Scuola di Specializzazione;
- la ASL Rieti, di seguito per semplicità denominata ASL, ha interesse alla formazione di medici specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione;
- il richiamato Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, "Recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area

sanitaria” dispone che: “Oggetto di accreditamento sono anche le eventuali strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture collegate). Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di Specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria ed essere contenute o meno nella stessa Azienda ospedaliera universitaria e presenti, altresì, a livello territoriale. Per essere accreditate le strutture collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportati alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale”;

- le strutture collegate devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale e che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;
- il Direttore della Scuola di Specializzazione, in previsione dell’accreditamento della Scuola AA 2022-2023 come “nuova scuola”, al fine di permettere un adeguato svolgimento dei corsi soprattutto per quanto riguarda argomenti applicativi che rivestono carattere tecnico-pratico con particolare riferimento alla Pediatria di base, ha espresso la volontà di procedere alla stipula di una convenzione con la ASL;
- tale richiesta della Scuola di Specializzazione è stata recepita dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell’Università che, nella seduta del \_\_\_\_\_, ha espresso parere favorevole alla stipula;
- il Consiglio di Amministrazione dell’Università nella seduta del \_\_\_\_\_ ha deliberato di procedere alla stipula della convenzione in argomento, autorizzando il Rettore a sottoscrivere il relativo atto;
- la A.S.L, con determina del \_\_\_\_\_, ha proceduto con analoga risoluzione.

### **TUTTO CIÒ PREMESSOSI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Le delibere autorizzative indicate in premessa sono agli atti delle rispettive amministrazioni.

#### **Art. 2**

L’ ASL Rieti mette a disposizione dell’Università personale, locali e attrezzature della seguente struttura: PEDIATRIA 3901 quale struttura collegata ai sensi del Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402 per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di iscritti alla Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università. Detta Struttura è posta dalla ASL a disposizione della rete formativa dell’Università degli Studi dell’Aquila e non è posta a disposizione della rete formativa di altri Atenei.

La presente convenzione non comporta alcun onere per l’Università in conseguenza dell’utilizzo didattico della citata struttura messa a disposizione dalla ASL.

**Art. 3**

Le modalità per attivare la frequenza presso la struttura di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte di iscritti alla Scuola di Specializzazione sono quelle previste dalle procedure in atto nella ASL Rieti

**Art. 4**

Le attività professionalizzanti sono svolte dai medici in formazione specialistica sotto la supervisione di tutor nel rapporto massimo di tre discenti per tutor.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38.3 del Decreto legislativo n. 368/1999, lo specializzando inserito nella rete formativa, assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

Lo specializzando viene assegnato alle strutture facenti parte della rete formativa della Scuola secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste.

Durante il periodo, e per le attività svolte presso la struttura sanitaria, la stessa (attraverso il Dirigente della Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile della attività dello specializzando.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire presso la struttura sono concordati dal Consiglio della scuola con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse sulla base del piano formativo individuale dello specializzando stesso.

Il monitoraggio interno e le attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, vanno riportati nel libretto-diario secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto n. 68/2015 e dall'Allegato 3, articolo 2, del Decreto n. 402/2017.

**Art. 5**

L'ASL Rieti, ai sensi dell'art. 41, comma 3 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

**Art. 6**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 - lett. a) del Decreto Legislativo n. 81/08 "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*", i soggetti destinatari della presente convenzione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto Legislativo, devono essere intesi come "*lavoratori*", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

Prima dello svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione, gli specializzandi sono tenuti a presentare al servizio di medicina preventiva dell'ASL Rieti, l'eventuale certificato di idoneità alla mansione relativa alle attività svolte presso l'Università.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione gli specializzandi sono tenuti:

- all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall'ente ospitante;
- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e/o in caso di evacuazione, ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal personale dell'ASL Rieti;
- in caso di infortunio, ad attuare quanto indicato nella procedura vigente nell' ASL Rieti per gli adempimenti di conseguenza, ai fini della comunicazione/denuncia, informando contestualmente il Direttore dell'Unità Operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività.

L'Università si farà carico:

- di dichiarare, all'ingresso dello specializzando, l'idoneità alla mansione per i propri studenti, specificando gli accertamenti sanitari già eseguiti che saranno valutati dal medico competente aziendale;
- della "formazione generale" agli specializzandi ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 81/08, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21 dicembre 2011.

L'ASL Rieti garantisce che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08); garantisce inoltre tutti gli adempimenti prevenzionistici previsti nel proprio documento di valutazione dei rischi.

Le Parti si impegnano inoltre a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e di seguito riassunti rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.

L'ASL Rieti si farà carico:

- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D.lgs n. 81/08 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
- della eventuale integrazione della "Formazione specifica dei lavoratori" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21 dicembre 2011;
- di confrontare il giudizio di idoneità dichiarata per ogni specializzando con il proprio protocollo sanitario provvedendo, se del caso, all'integrazione degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza Sanitaria" del D.lgs n. 81/08 informando il servizio di medicina preventiva dell'ente promotore in merito a eventuali giudizi di idoneità con limitazioni/prescrizioni o non idoneità;
- qualora i soggetti destinatari della presente convenzione dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal Decreto Legislativo n. 230/95 tali da comportare, per i soggetti suddetti, la classificazione di lavoratori esposti, secondo quanto previsto dall'art. 65 del medesimo Decreto, di attuare quanto previsto dal Decreto di cui sopra in materia di radioprotezione degli stessi.

## **Art. 7**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., dal Reg. U.E. n. 679/2016, nonché dai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d. lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. U.E. n. 679/2016.

I medici in formazione dell'Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del periodo di formazione.

L'ASL Rieti si impegna ad informare lo specializzando relativamente agli obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto nello svolgimento del periodo di formazione; a tal fine l'ASL Rieti autorizzerà gli stessi al trattamento dei dati nominandoli "soggetti autorizzati al trattamento".

Allo specializzando è fatto divieto di comunicare e/o diffondere a terzi i dati e le informazioni di cui ha conoscenza nell'ambito dello svolgimento del periodo di formazione. Tale obbligo dovrà essere osservato anche a seguito di modifica o cessazione delle attività presso gli spazi del Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze.

#### **Art. 8**

La presente convenzione sarà firmata digitalmente e sarà valida dalla data di sottoscrizione dell'ultimo soggetto firmatario e per un periodo di un anno accademico.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione.

Il recesso dovrà essere formalizzato mediante posta certificata con preavviso di almeno tre mesi, salvo riduzione di detto preavviso a seguito di provvedimenti Ministeriali o di altra amministrazione.

Eventuali modifiche al presente accordo, qualora necessarie, potranno essere disposte mediante scambio di lettere tra l'Università e l'ASL Rieti.

#### **Art. 9**

L'imposta di bollo è a carico dell'Università e viene assolta ai sensi della normativa vigente con contrassegno telematico ..... del .....

L'atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR n. 131/1986.

Per qualsiasi vertenza dovesse sorgere dall'interpretazione, esecuzione della presente convenzione, sarà competente il foro previsto dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 10**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi vigenti in materia in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Rieti,

<p>ASL RIETI Il Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari</p> <hr/>	<p>Università degli Studi dell'Aquila Il Rettore Prof. Edoardo Alesse</p> <hr/>
---	---